



COMUNE DI MONGRASSANO

(PROVINCIA DI COSENZA)

Ordinanza N° 15 del 08/06/2015

ORDINANZA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI. RIPULITURA DEI TERRENI INCOLTI O INVASI DA RIFIUTI .

IL SINDACO

Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Accertato che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno sia all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive, possono essere causa di incendi;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione e rimuovere le possibili cause di innesco incendi;

Viste le seguenti disposizioni di legge:

- R.D. 18.06.1931, n. 773 (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza);
- L. 21.11.2000, n. 353 (Legge - quadro in materia di incendi boschivi);
- Vista la Legge Regionale 9/96 art. 15 c. 2 e le altre Leggi vigenti in materia;
- Visto il D.lgs n° 267 del 18.8.2000 e s.m.i. "Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali" ;
- Visto il D.P.G.R. 28.11.2007 n. 214;
- Vista la LEGGE 24 febbraio 1992, n. 225 ;
- Visto il D.lgs 152 / 2006 ;
- Visto l'art. 1 D.Lgs N° 112 del 31.03.1998

ORDINA

A tutti gli Enti ed ai privati cittadini, proprietari o possessori a qualsiasi titolo di terreni, boschi, prati ed incolti, scarpate stradali , di mettere in atto le azioni necessarie ad evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi, adottando i seguenti interventi preventivi:

- **pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da erbacce e rovi, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di erbacce, fatte salve la vegetazione protetta , che si protendono nelle proprietà e/o verso i cigli**

delle strade e alla rimozione di rifiuti e quanto altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo nel tempo, ed in particolar modo durante il periodo estivo, le condizioni tali da non favorire l'innescare o accrescere il pericolo di incendi e per evitare altresì l'insorgere di problematiche di carattere igienico-sanitario (quali ad esempio: materiali abbandonati, proliferazione di animali di varie specie pericolosi per l'uomo, ecc.);

- pulizia in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà da sterpaglie, di vegetazione secca in genere presente oltre la ripulitura da parte degli Enti interessati (ANAS, Ferrovie dello Stato, Amministrazione Provinciale, ecc...) della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette) presente lungo le scarpate stradali e ferroviarie nel rispetto delle norme vigenti, compreso il vigente codice della strada.

AVVERTENZE E SANZIONI

- ✓ i proprietari interessati, che gli interventi di cui sopra dovranno essere effettuati entro e non oltre il 30 Giugno di ogni anno.
- ✓ Per la violazione alla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell' art. 7-bis comma 1-bis del D.lgs. n° 267/2000 fatta salva l'applicazione di sanzioni specifiche.
- ✓ Se il fatto è previsto dalla Legge quale reato si procede ai sensi del vigente codice penale.

DISPONE

- Le Forze dell'Ordine, Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e di polizia amministrativa , la Polizia Municipale , le Guardie Ambientali e/o Ecologiche delle Associazioni di Protezione Ambientale munite di Decreto Prefettizio, vigilano sull'esecuzione della presente ordinanza.
- Il presente atto potrà essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data della notifica oppure, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni ricorrenti sempre dalla data della notificazione dell'ordinanza.
- Che copia della presente ordinanza venga notificata :
 - ◆ All'Ufficio Segreteria per la rituale affissione all'Albo Pretorio;
 - ◆ Alla Prefettura di Cosenza;
 - ◆ Alla Polizia Locale;
 - ◆ Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Mongrassano;
 - ◆ Al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato;
 - ◆ Ai soggetti aventi interesse alla sorveglianza;

Che la presente ordinanza abbia effetto immediato , sia affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni e pubblicata sul sito internet istituzionale.

Mongrassano, lì 8.6.2015



IL SINDACO
Avv. Ferruccio MARIANI